

« Visti gli atti dell'elezione del collegio di Oderzo;

« Ritenuto che a deputato di quel collegio fu proclamato eletto a primo squittinio il commendatore Luigi Luzzati nella votazione che ebbe luogo nel dì 8 gennaio 1871;

« Ritenuto che dagli atti risulta che il signor commendatore Luzzati è nato il 1° marzo 1841 e che conseguentemente al giorno della sua elezione non aveva compiuto il trentesimo anno;

« Visto l'articolo 91 della legge elettorale e l'articolo 20 del regolamento provvisorio della Camera;

« Per questi motivi,

« Dichiarò nulla la elezione del collegio di Oderzo.

« Così deliberato a unanimità di voti il dì 5 febbraio 1871. »

Se non vi sono opposizioni, queste conclusioni si riterranno approvate.

(L'elezione è annullata.)

Il collegio di Oderzo è dichiarato vacante.

« La Giunta per le elezioni :

« Uditi in tornata pubblica i testimoni espressamente all'uopo citati;

« Udita la relazione del deputato Piroli;

« Ritenuto che contro la elezione del collegio di Tolentino sono state prodotte diverse proteste: alcune dirette ad impugnare la validità della proclamazione del deputato per erronea computazione dei voti e per eccesso di potere da parte dell'ufficio della sezione principale nel farsi giudice di alcune schede dichiarate dubbie dalla sezione di Caldarola; altre dirette a far dichiarare nulla la elezione, affermando che sarebbe stata l'effetto di *pressioni, di minacce e di ogni maniera di mezzi che avrebbero vincolata la libertà degli elettori*; altre finalmente dirette ad impugnare la *lealtà* e la *regolarità* delle operazioni elettorali, affermando che non furono osservate le norme e cautele prescritte dalla legge a tutela della libertà del voto, e che sarebbero stati ammessi a votare degli analfabeti, i quali avrebbero portato all'urna schede da essi ricevute già scritte;

« Sulle proteste che riguardano la computazione dei voti e l'eccesso di potere apposto all'ufficio della sezione principale;

« Ritenuto in fatto che nel collegio di Tolentino figurano iscritti 793 elettori;

« Che il numero totale dei votanti nell'elezione del 15 gennaio ultimo fu di 578;

« Che cinque voti furono dichiarati nulli senza contestazione, e per espressa disposizione dell'articolo 90 della legge elettorale, non debbono essere computati nel determinare il numero dei votanti, che resta di 573;

« Ritenuto che non occorre arrestarsi a risolvere la questione se dal numero degli iscritti poteva l'ufficio della sezione di Sarnano sottrarre cinque elettori la cui morte era provata da regolari attestati; perocchè,

anche ritenuto il numero degli iscritti di 578, e prescindendo pure dal tener conto delle sei schede dubbie di cui più sotto, il Checchetelli avrebbe sempre ottenuto un numero di voti maggiore del terzo del totale numero degli iscritti, avendone riportati 287;

« Ritenuto che nello spoglio dei voti dell'intero collegio risultò che il Checchetelli aveva riportato 287 voti e l'Angerilli suo competitore 278;

« Che nei 287 voti del Checchetelli si comprendono sette voti attribuitigli dall'ufficio della sezione di Tolentino, senza contestazione e senza che sia stato mosso reclamo, mentre lo stesso ufficio applicava ad altri candidati tre schede che ritenne di non potere applicare all'Angerilli;

« Che, anche ammettendo la protesta che vorrebbe computati a favore dell'Angerilli le tre schede accennate, non si avrebbe un risultato diverso, perchè si troverebbe sempre che l'Angerilli avrebbe ottenuto un numero di voti (281) minore di quelli riportati dal Checchetelli;

« Ritenuto che nella sezione di Caldarola l'ufficio dichiarò dubbie sei schede, si astenne dal pronunciare sulle medesime e le unì al verbale;

« Che nella ricognizione dei voti dell'intero collegio l'ufficio della sezione principale ritenne che fosse di sua competenza il conoscere e pronunciare intorno alle dette schede, e ne attribuì due al Checchetelli, portando a 289 il numero totale dei voti dal medesimo riportati (corrispondenti a più del terzo dei voti del totale numero dei membri componenti il collegio ed a più della metà dei suffragi dati dai votanti), e lo proclamò deputato;

« Che con ciò l'ufficio della sezione principale del collegio di Tolentino eccedeva i suoi poteri, essendo riservato alla Camera il decidere se ed a quale candidato debbono essere attribuite le schede sulle quali sia insorta contestazione, o dubbio in una delle sezioni;

« Ritenuto per altro che, prese ad esame le sei schede accennate, la Giunta ha all'unanimità riconosciuto che almeno due di esse debbono senza dubbio attribuirsi al Checchetelli, e che il risultamento della votazione deve ritenersi quale fu constatato dall'ufficio della sezione principale del collegio;

« Ritenuto, intorno alle altre proteste, che dall'esame dei testimoni chiamati d'ufficio dalla Giunta ed interrogati in pubblica seduta nel giorno 5 corrente non è risultata alcuna prova delle allegate pressioni e minacce che avrebbero vincolata la libertà del voto e costretto gli elettori a votare per il Checchetelli piuttosto che per l'Angerilli;

« Ritenuto che del pari nessuna prova si è ottenuta che siano stati ammessi a votare elettori analfabeti con scheda ricevuta già scritta; che se alcuni elettori, per potere scrivere più esattamente il nome del candidato di loro scelta, scrissero le schede copiandole da un esemplare fatto scrivere da altro elettore (esem-